



COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

Procedura negoziata sotto soglia, tramite RDO Aperta ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) Legge 120/2020 e s.m.i.

Capitolato speciale d'oneri per l'affidamento in concessione per il recupero dell'evasione e dell'elusione della TARI , in via sperimentale, limitatamente all'anno d'imposta più remoto da accertare, (anni uno) e non ancora oggetto di prescrizione

Capitolato speciale d'oneri per l'affidamento in concessione per il recupero dell'evasione e dell'elusione della TARI , in via sperimentale, limitatamente all'anno d'imposta più remoto da accertare, (anni uno) e non ancora oggetto di prescrizione

CODICE CIG 959538388A

ART. 1
OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e recupero coattivo delle entrate *TARI* disciplinate dalle norme statali in materia e dalle disposizioni regolamentari e tariffarie al riguardo adottate dall'Amministrazione Comunale.

Di seguito viene indicato, a solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività che caratterizzano il presente affidamento in concessione:

L'affidatario, in ordine all'attività di accertamento, dovrà assicurare le seguenti attività:

- Il censimento dei cespiti del territorio comunale, attraverso l'utilizzo ed incrocio di banche dati forniti dall'Ente e degli strumenti, mezzi e i canali di interscambio delle banche dati di cui la ditta dispone, da utilizzare nel rispetto delle disposizioni e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Tali servizi richiedono, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati per legge, con riferimento oltre che alle norme specifiche inerenti l'accertamento e la riscossione del tributo anche alle norme in materia di privacy e allo statuto del contribuente, lo svolgimento di tutte le attività finalizzate all'emersione di nuova o maggiore base imponibile con conseguente ampliamento della platea contributiva;
- Aggiornamento Banca Dati tributaria, distinguendo le singole fattispecie imponibili: rilevazione unità immobiliari domestiche, commerciali etc. del territorio comunale in relazione alle diverse fattispecie previste dal regolamento ai fini dell'applicazione delle diverse categorie tariffarie, nonché i riferimenti catastali per singolo cespite;
- Emissione degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio secondo modello condiviso. In merito, al fine di minimizzare il rischio di errori che possano creare disagio alla cittadinanza/utenza, la ditta dovrà tener conto di tutte le attività poste in essere o in corso di svolgimento da parte dell'ufficio. A tal fine, oltre all'acquisizione di tutte le informazioni e della banca dati dell'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico, è fatto obbligo al concessionario, che gli atti di accertamento emessi, vengano sottoposti, da parte dell'ufficio TARI dell'Ente ad una verifica a campione, al fine di scongiurare ipotesi di duplicazione di atti accertativi in capo al medesimo contribuente/ o nucleo familiare;
- I servizi in concessione sono svolti dal Concessionario nel rispetto della propria autonomia organizzativa, fermo restando che le riscossioni fanno capo direttamente ai conti intestati all'Ente, e che l'aggio, spettante sulle somme effettivamente incassate, verrà liquidato con cadenza mensile;
- Front office per la ricezione delle richieste dei contribuenti, per chiarimenti, per l'acquisizione di adesioni all'accertamento, per acquisizione delle istanze di annullamento/rettifica, delle eventuali richieste di rateizzazione e di ogni altra pratica inerente.

I locali per garantire i doverosi chiarimenti ed il supporto all'utenza in presenza verranno messi a disposizione dal Comune.

L'apertura al pubblico in loco, dovrà essere garantita per un minimo di due giorni a settimana, per fasce di orario da concertare con l'Ente.

Resta inteso che la ditta potrà avvalersi, nella definizione delle pratiche, anche di strumenti che consentano la gestione a distanza, quali mail, telefono etc, purché venga sempre garantita l'assistenza in presenza ai soggetti impossibilitati per ragioni anagrafiche o personali all'utilizzo degli stessi.

- Al fine di predisporre eventuali provvedimenti di annullamento, di sospensione o di rimborso, previo sgravio, il Concessionario dovrà restituire l'eventuale aggio o altro compenso liquidato e non dovuto, decurtandolo in compensazione dalla prima rendicontazione utile ai fini della liquidazione;
- Aggiornamento conseguente della banca dati TARI
- Gestione del contenzioso e Costituzione in giudizio, innanzi alle Commissioni tributarie provinciale e Regionale per l'eventuale contenzioso instaurato dai contribuenti;
- Predisposizione delle liste dei contribuenti che non hanno assolto in via spontanea al pagamento degli avvisi di accertamento divenuti definitivi ai fini dell'avvio del processo di recupero coattivo.

Il servizio, in ordine al recupero coattivo, dovrà essere espletato garantendo le seguenti attività minime:

- Preliminare notificazione degli avvisi di sollecito/accertamento per l'annualità 2018
- Attività di recupero coattivo e stragiudiziale dei crediti
- Produzione e notifica di ingiunzioni fiscali ex Regio Decreto n° 639/1910 e/o accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019)
- Cura delle procedure coattive successive ad ingiunzione fiscali/o accertamenti esecutivi: fermi amministrativi, pignoramenti presso terzi ecc.
- Notifica dei provvedimenti connessi e consequenziali all'adozione delle procedure coattive.
- Rendicontazione.

La Ditta aggiudicataria anticiperà le eventuali spese per la notifica, trascrizione o per la registrazione degli atti e dei provvedimenti, addebitando direttamente ai contribuenti/utenti destinatari i relativi costi, nelle misure consentite dalla legislazione vigente.

A carico dell'Ente Comunale saranno addebitate le spese di notifica per destinatari non recuperati, salvo i casi di indicazione di indirizzi errati da parte del concessionario.

La Ditta aggiudicataria potrà richiedere al Comune il discarico di partite da riscuotere a fronte dalle quali emergano circostanze che rendano impossibile finalizzare la esecuzione delle attività di recupero e riscossione dei crediti, quali, a titolo esemplificativo:

- per tutti gli avvisi di pagamento pregressi emessi dal Comune e trasmessi alla Ditta aggiudicataria per il recupero delle evasioni:
- se è assente o errato il codice fiscale/partita iva identificativo/a del soggetto debitore
- per tutti gli avvisi di pagamento ordinari, di accertamento e coattivi:
- se la persona giuridica debitrice è cessata, fallita e non è possibile rivalersi sul titolare o amministratore della stessa oppure se la persona giuridica risulta irreperibile o sconosciuta all'indirizzo riportato sugli archivi SIATEL;
- se non sono rintracciabili beni mobili e/o immobili del debitore sugli archivi Aci o SIATEL o se su essi sono rilevate precedenti esecuzioni o se esistono soltanto beni gravati da vincolo di impignorabilità ai sensi degli articoli 514 e seguenti C.P.C;
- negli altri casi in cui il credito non può essere riscosso, circostanza che andrà dettagliatamente documentata e/o relazionata dal concessionario.

Al fine del discarico delle somme la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune, anche se in un tempo successivo alla scadenza contrattuale, le richieste di discarico riportanti in allegato l'elenco delle partite a fronte delle quali sia stata riscontrata la sussistenza di una o più delle suddette circostanze impeditive suddette, producendo idonea documentazione utile a comprovare gli esiti delle ricerche e degli atti compiuti.

Relativamente al servizio di recupero stragiudiziale e coattivo, alla Ditta spetteranno, oltre ai rimborsi delle spese di notifica, anche i rimborsi di cui alla tabella dei rimborsi spese relativi alle procedure esecutive (G.U. n.30 del 6/2/2001).

Le richieste di rimborso devono essere corredate di tutta la documentazione a supporto, sia allegata in copia autenticata che in formato elettronico.

Il Comune entro 60 giorni dalla richiesta di scarico dovrà far pervenire alla Ditta aggiudicataria eventuali osservazioni opportunamente motivate in assenza varrà il silenzio assenso.

ART. 2

VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione, secondo il disposto dell'art. 167, comma 4, lettera b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'aggio a base d'asta per l' affidamento, e alle spese fisse per pratica previste nel presente capitolato, è stimato presuntivamente in € 76.150,12 (*settantaseimilacentocinquanta/12*), oltre IVA come per legge.

Si precisa che la redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'aggiudicatario e pertanto gli oneri di sicurezza sono pari a 0 (zero).

ART. 3

GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La gestione del contenzioso tributario, relativa agli atti oggetto del presente capitolato, sarà trattata dalla società concessionaria.

ART. 4

VERIFICHE SOMME RISCOSSIONE, E RENDICONTAZIONE

Alle riscossioni, affluite direttamente nel conto del Comune è garantito l'Accesso da parte del concessionario del servizio di riscossione ai sensi del comma 791, dell'art. 1, della legge di Bilancio 2020 che prevede che

- gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione dei tributi degli enti locali (ivi compresi i concessionari della riscossione della TARI) sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in anagrafe tributaria, per il tramite dell'ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest'ultimo;
- a tal fine, l'ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l'utilizzo degli applicativi per l'accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall'Agenzia delle Entrate all'ente stesso, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, e previa nomina del soggetto affidatario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, cosiddetto regolamento GDPR);

La riscossione della TARI potrà avvenire tramite F24 , tramite il canale PagoPA, o altri canali telematici ammessi per legge.

La ditta dovrà consentire l'accesso all'Ente, con password dedicata, alla banca dati degli accertamenti emessi, e delle relative riscossioni contabilizzate, fermo restando l'obbligo di fornire rendicontazioni mensili da presentare entro il 15 di ogni mese, degli importi riscossi correlati ai rispettivi accertamenti di riferimento che costituirà il presupposto per la determinazione dell'importo della relativa fattura mensile , che transiterà nella specifica piattaforma (SDI).

La mancata presentazione della rendicontazione, costituirà, per l'Ente, presupposto di mancata accettazione della fattura stessa, venendo meno la possibilità di verificare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, e i presupposti che determinano il diritto alla liquidazione dell'aggio e del rimborso spese.

La rendicontazione, dovrà essere distinta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, cui corrisponde un aggio diverso.

Le fatture per gli aggi e rimborsi dovuti, riferiti alle entrate RISCOSSE, saranno liquidate dal Comune, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, previa verifica del documento contabile inviato, e dovrà dettagliare la diversa natura delle attività prestate.

Le fatture potranno essere emesse decorsi dieci giorni dalla presentazione delle rendicontazioni a supporto

I pagamenti da parte dei contribuenti riferiti alle entrate oggetto del presente appalto, effettuati dai contribuenti a mezzo F24 o altre modalità consentite dal Ministero della Economia e delle Finanze, saranno riversati direttamente dai conti della Agenzia delle Entrate o da altri conti di riscossione centralizzata sui conti correnti di riscossione intestati al Comune di CINISL.

ART. 5

PERSONALE

- a) Il personale dell'affidatario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo che concorderà con il dirigente dell'area economico-finanziaria eventuali modifiche organizzative.

Il Concessionario dovrà fornire al Comune le generalità dei soggetti che avranno, a vario titolo rapporti con l'utenza, per l'espletamento dell'incarico.

- b) La società affidataria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone indenne e sollevato il Comune. La società affidataria, nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 626/94.

- c) Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune se non previsto da disposizioni di legge.

ART. 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi verso terzi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici sono a carico della società affidataria, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto e rivalsa di indennizzo nei confronti del Comune medesimo.

ART. 7

RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

1. L'affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali.
2. In caso di responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso

l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

ART. 8

DURATA

La durata del presente affidamento è stabilita in anni uno con decorrenza dalla data di stipula del contratto e/o dalla sottoscrizione di idoneo verbale di esecuzione anticipata come per legge, ad avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.

ART. 9

CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dell'affidamento è costituito dall'aggio di aggiudicazione da applicarsi sugli effettivi incassi per tributi, sanzioni, interessi ed accessori di specifica pertinenza del Comune, quali risultanti dai servizi svolti, ed un compenso fisso ad atto notificato e riscosso, sulla base della seguente articolazione:

ATTIVITA'	compenso per atto notificato e riscosso	Compenso sul riscosso
Gestione ricerca evasione TARI: Sollecito/avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento	€ 4,00	50% dell'aggio posto a base d'asta, così come definito in sede di aggiudicazione
Gestione ricerca evasione TARI : avviso di accertamento per omessa e/o infedele denuncia	€ 6,00	Aggio di aggiudicazione sulla base della % posta a base d'asta e da applicare agli importi riscossi

ART. 10

BANCA DATI E COLLEGAMENTO TELEMATICO

L'Amministrazione Comunale fornirà al Concessionario la documentazione informatica e cartacea, attualmente in suo possesso, rilevante ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Il Concessionario si obbliga, comunque, ad elaborare una banca dati utilizzando la documentazione fornita dall'Amministrazione Comunale ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.

La banca dati gestita dal Concessionario deve essere visibile al Comune; pertanto il Concessionario dovrà stabilire con il Comune un collegamento telematico che garantisca l'accesso per la visualizzazione degli archivi informatici.

Gli uffici dell'Ente preposti al controllo devono essere abilitati alla consultazione telematica della banca dati. Tutte le spese per il collegamento telematico e per il software di gestione della banca dati sono a carico del concessionario.

ART. 11

VERIFICHE E CONTROLLI

Il Concessionario dovrà nominare, all'atto della consegna del servizio, un coordinatore di tutte le attività previste nella presente convenzione al quale l'Amministrazione Comunale dovrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il Concessionario dovrà, altresì, attenersi alle disposizioni impartite dai competenti settori comunali per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

Il Concessionario dovrà adoperarsi nel controllo della condizione dei servizi di cui al presente contratto con la massima cura e tempestività con l'obbligo di segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale tutte quelle circostanze e fatti rilevati durante l'espletamento del servizio che possano impedire il regolare svolgimento dello stesso.

Per le attività espletate, il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente ed in ogni caso entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla richiesta.

Il Comune ha il potere di procedere, previa richiesta formale, a mezzo di propri organi (Collegio dei Revisori, Segretario Generale e i Dirigenti Comunali o altri soggetti appositamente incaricati singolarmente e/o collegialmente ed anche in forma autonoma ove ritenuto opportuno) ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. Il concessionario per mezzo del suo Coordinatore dovrà tenersi a disposizione degli Organi e/o uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

ART. 12

MATERIALE ED ATTREZZATURE

Il Concessionario provvederà direttamente a tutte le prestazioni previste dal presente contratto con mezzi e attrezzature proprie, ivi comprese il costo delle linee telefoniche/internet necessari per lo svolgimento del servizio, senza diritto ad alcun compenso ulteriore e/o aggiuntivo rispetto agli aggi, mentre i locali, da destinare al ricevimento dell'utenza, verranno messi a disposizione dell'Ente.

Saranno, altresì rimborsate all'Ente, le spese sostenute dallo stesso, per consumi di Energia elettrica, inerenti il locale assegnato con apposito e separato atto.

ART. 13

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà:

- svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio;
- Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili;
- osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti ed emanante in materia, nonché deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali del Comune;
- osservare e rispettare le innovazioni legislative che interverranno nel periodo contrattuale; - improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento;
- designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativamente all'attività imprenditoriale del soggetto affidatario del servizio che dovrà in ogni caso concordare con il dirigente del settore, direttive che possono riguardare attività strategiche;
- designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 626/94. L'affidatario sarà inoltre, tenuto ad adottare, in conformità al D. Lgs.196/2003.e successive modifiche ed integrazioni, le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio;
- sostenere le spese necessarie per la fornitura delle attrezzature, degli impianti e degli strumenti tecnologici;
- sostenere le spese necessarie relative al software ed ai collegamenti telematici occorrenti per la gestione delle attività affidate;
- sostenere il costo del proprio personale specializzato per l'espletamento dell'attività e la relativa formazione;
- sostenere le spese relative alla fornitura della modulistica e degli stampati;

- anticipare le spese per la notifica degli atti poste a carico dei contribuenti, secondo la vigente normativa in materia;
- Aggiornare la banca dati fornita dall'Ente in relazione alle verifiche sul territorio e con le banche dati utilizzate dal concessionario, con riferimento alla toponomastica e agli estremi catastali dei cespiti tassati, al fine di avere corrispondenza univoca tra tutti i cespiti tassati e le posizioni tributarie.
- acquisire e formare un data entry denunce e formazione elenco TARI;
- sulla base degli elenchi dei debitori e degli importi dovuti e non ancora pagati, elaborati dal Comune, predisporre atto di accertamento e successivo recupero coattivo

ART. 14

DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune di CINISI e dovrà disporre di un ufficio presso i locali messi a disposizione dall'Ente, sarà cura del concessionario dotare l'ufficio di telefono, fax ed indirizzo e-mail, al quale l'Amministrazione ed i propri responsabili di Settore potranno rivolgersi e presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, oggetto del presente capitolato.

ART. 15

OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Amministrazione s'impegna a:

- a. consegnare, con apposito verbale, all'affidatario del servizio, le banche dati in suo possesso per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o anche solo utile all'espletamento del servizio;
- b. assegnare un locale idoneo, da adibire a sportello per il ricevimento del pubblico;
- c. favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini dell'appalto in corso;
- d. concordare con l'affidatario tutte le attività da espletare;
- e. incaricare una unità dell'Ufficio TARI quale DEC (direttore dell'esecuzione) che controllerà e vigilerà sull'attività dell'affidatario ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato ivi compreso lo stato di avanzamento delle attività ed i controlli propedeutici alla liquidazione delle spettanze;

ART. 16

PROCEDURA DI GARA

L'affidamento del servizio verrà espletato mediante procedura Negoziata sotto soglia "RDO sul MEPA" ai sensi dell'art.1 c.2 lettera b) L.120/2020 e s.m.i.,

Il servizio verrà aggiudicato col criterio del maggior ribasso, sull'aggio a base d'asta, nella considerazione che tutte le clausole sono state fissate nel presente capitolato e che l'affidamento "per anni uno in via sperimentale" è finalizzato a monitorare il più possibile le variabili rilevanti per una programmazione futura ad ampio raggio nella lotta all'evasione e all'elusione dei tributi locali.

ART. 17

COMMISSIONE DI GARA

La Commissione verrà costituita nei modi e nei termini di legge prima dell'espletamento della gara.

ART. 18

STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione definitiva divenuta efficace è stipulato apposito contratto tra il Comune di e l'impresa concessionaria. Il servizio ha la durata di anni uno, con decorrenza dalla sottoscrizione di idoneo contratto e/o dalla sottoscrizione di idoneo verbale di esecuzione anticipata.

L'impresa concessionaria, ove necessario, si impegna comunque a continuare il servizio alle condizioni convenute, esclusivamente per consentire la definizione delle procedure in itinere relative all'anno d'imposta accertato. Resta inteso che il concessionario consegnerà l'elenco dei soggetti accertati che non hanno proceduto al pagamento, corredato di tutti i riferimenti di legge, per la successiva emissione del ruolo coattivo, e la banca dati completa dell'attività posta in essere nel periodo.

ART. 19

OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO

Per i servizi in affidamento, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni consecutivi dalla scadenza dell'affidamento, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d'oneri e alla documentazione della gestione contabile dell'affidamento, anche la seguente documentazione:

- originali delle dichiarazioni e denunce, successioni e atti pubblici, nonché i versamenti effettuati dai contribuenti;
- gli avvisi di accertamento emessi e non definiti, ricevute di ritorno o relate di notifica, e relativo elenco;
- elenco dei ricorsi pendenti;
- gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
- elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi dati necessari al fine del calcolo dell'entrata; - ogni altra informazione e/o documentazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate oggetto del presente capitolato.

Tutti i documenti e le informazioni di cui al precedente comma dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, quali scansioni digitali per i documenti prodotti da terzi e, con riferimento ad elenchi, dati ed archivi, in formato excel o equivalente.

Resta fermo quanto previsto dal precedente articolo in relazione alla banca dati.

ART. 20

SPESE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ESECUTORE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione, nessuna esclusa, oneri, contributi previdenziali e assicurativi di legge previsti a carico del datore di lavoro per la fornitura della manodopera.

Sono, altresì, a carico del Concessionario esecutore le spese necessarie a dotare il proprio personale dei mezzi di protezione individuale, e dei prodotti da impiegare idonei a soddisfare le esigenze di igiene e sicurezza così come gravano sul concessionario le spese inerenti all'assistenza sanitaria che la stessa è tenuta a prestare in relazione alle mansioni svolte dai propri dipendenti e le eventuali spese per la sanificazione dei locali, in relazione alle evoluzioni normative legate alla diffusione del COVID.

ART. 21

CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE

A garanzia del puntuale adempimento di tutte le attività, degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente Capitolato e dalla sua esecuzione, il Concessionario stipulerà con istituto bancario/assicurativo e/o intermediario finanziario abilitato al rilascio di garanzie in favore di enti pubblici una polizza fideiussoria ex art. 103 co. 1, attivabile a prima richiesta e senza preventiva escussione del debitore principale, pari al 10% del valore della concessione, della stessa durata dell'affidamento. Tale polizza verrà svincolata come per legge, a seguito della verifica della piena osservanza di tutti gli obblighi contrattuali ivi compresi quelli successivi alla scadenza della presente convenzione. Tale polizza fideiussoria costituisce contratto di garanzia autonoma rispetto alle sorti del contratto cui accede.

ART. 22

REVOCA DELL'AFFIDAMENTO E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ove, nel corso del contratto, fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinano l'abolizione delle entrate oggetto dell'appalto, il contratto si intenderà risolto di diritto.

L'Amministrazione, risolverà il contratto senza formalità alcuna, quando il Concessionario contravvenga nei seguenti casi:

- a. decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art.13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 289/2000;
- b. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- c. cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta affidataria;
- d. violazione del divieto di cessione del contratto;
- e. inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto;

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI E VARIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Tra tali spese sono comprese quelle per bolli e qualsiasi altra imposta, tassa o diritto secondo le Leggi vigenti.

ART. 24

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Cinisi, laddove compatibili con le disposizioni del D.lgs 50/2016.

ART. 25

TUTELA DATI

Tutte le informazioni necessarie per l'erogazione dei servizi in argomento resteranno di proprietà esclusiva del Comune e a questi dovranno essere consegnate dal concessionario all'atto della stipula alla scadenza naturale dell'affidamento senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata fornitura dei dati in argomento entro 15 giorni dalla richiesta formale dell'ente sarà applicata una penale pari a € 300,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 26

PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'amministrazione;
 - i concorrenti che partecipano alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione. Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente capitolato, il Dirigente del competente Settore, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni della ditta concessionaria, può applicare una penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna violazione.

ART. 27

DIVIETO DI MODIFICHE DEL CONTRATTO INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

ART. 28 FORO COMPETENTE

In di controversie sull'interpretazione e/o esecuzione del contratto, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti al contratto saranno a carico del Concessionario.

ART. 30 TRACCIABILITA'

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010, il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.